

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3533 del 06/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio analisi sito in Comune di Cesena, P.zza della Liberazione n. 60.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3667 del 06/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio analisi sito in Comune di Cesena, P.zza della Liberazione n. 60.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/02/2017, acquisita al Prot. Unione 5685 e da Arpae al PGFC/2017/2163 del 13/02/2017, da Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna nella persona di Paolo Masperi in qualità di Direttore Sanitario del Centro Servizi Pievesestina, con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a laboratorio analisi sito in Comune di Cesena, P.zza della Liberazione n. 60, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Viste la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 9703 del 06/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/3501, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 05/05/2017 il richiedente ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 18845 e da Arpae al PGFC/2017/7006;

Atteso che, in merito alla documentazione presentata relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 71810/338 del 27/06/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/9757, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *" (...) Vista l'allegata Dichiarazione, datata 28 marzo 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni di Cesena, ove si dichiara il*

rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena; (...) relativamente a quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 71810/338 del 27/06/2017 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/9757;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato ad AUSL, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico PG N. 17472 del 08/03/2013 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 9543 del 20/02/2009 emessa dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*";

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna** (C.F./P.IVA 02483810392) nella persona del Direttore Sanitario pro tempore del Centro Servizi Pievesestina, con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n. 8, per l'**insediamento adibito a laboratorio analisi sito in Comune di Cesena, P.zza della Liberazione n. 60**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)
Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
(D.ssa Tamara Mordenti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 07/02/2017 (acquisita dal Comune di Cesena al PGN 17869 del 13/02/2017) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

Visti:

-il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;

-il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

-la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

-l'autorizzazione allo scarico PG N. 17472 del 08/03/2013 di rinnovo dell'autorizzazione PG N. 9543 del 20/02/2009 emessa dal Comune di Cesena;

-il parere Hera protocollo n. 58562 del 13/06/2017, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 67559 del 14/06/2017;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	AZIENDA USL Della Romagna
Ubicazione dell'insediamento	PIAZZA DELLA LIBERAZIONE, 60
Destinazione d'uso dell'insediamento	LABORATORIO ANALISI
Potenzialità dell'insediamento	11.000 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore con ozonizzazione e filtrazione
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. PIEVESESTINA, Via P. Turroni CESENA

PRESCRIZIONI

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A", provenienti dall'insediamento indicato in premessa, è autorizzato secondo lo schema fognario allegato e nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera prot. 58562 del 13/06/2017, di seguito riportate:

1) Nella fognatura separata nera sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **laboratorio analisi, risciacquo recipienti sostanze non pericolose.**

- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) L'immissione in fognatura è concessa sulla base di un volume di scarico complessivo non superiore a 11.000 mc/anno ed una portata di acque reflue industriali pari a 3,7 mc/giorno. Eventuali incrementi di tali valori dovranno essere preventivamente concordati con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, per approvazione.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad eliminare l'eventuale l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
fossa Imhoff (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e domestiche);
impianto di depurazione con ozonizzazione e filtrazione su carboni attivi e quarzite (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Le acque reflue prodotte all'interno del laboratorio la cui natura risulti incompatibile con l'impianto di depurazione installato, non potranno essere scaricate in fognatura ma dovranno essere smaltite come rifiuto, ai sensi della normativa vigente.
- 8) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.